



**A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -**



VORSCHRIFTEN

A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA

SAISON 2020

Der sportliche Verein für Amateure A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda verwaltet die Ausübung des Kiteboardings in der Gemeinde von Malcesine, Ortschaft Valle dell'Acqua, Fraktion Navene.

Die Benutzung der Kitezone ist geregelt in den Verordnungen der Gemeinde von Malcesine nr. 70/2012, hingegen das Verhalten im Wasser wird von den Verordnungen der **Region Veneto nr. 130/45.02 vom 2012 und nr. 27/62.01.02 vom 28.02.2012 geregelt.**

Der Ausschuß des sportlichen Amateurvereins A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda steht für jede Erklärung und Information bezüglich der Richtlinien zu euer Verfügung und diese Verantwortlichen werden kontrollieren, daß diese ordnungsgemäß respektiert werden.

Die Ausübung des Kitesurfens ist ausschließlich für jene erlaubt, die folgende Voraussetzungen besitzen:

1. man muss Mitglied des sportlichen Amateurvereins A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda sein.
2. Für jedes Mitglied ist es Pflicht ein ärztliches Sportzeugnis für "nicht Leistungssport" aufzuweisen.
3. in Besitz einer gültigen anerkannten Kitelizenz Stufe/Level 3 sein.
4. eine Haftpflichtversicherung besitzen, die im gegebenen Fall Personen- und Sachschäden abdeckt, die durch das Kiteboarding verursacht wird.
5. den Beitrag für die Jahresgebühr oder die Quote einer Tagesbenutzung, die vom A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda vorgesehen ist, bezahlt haben.
6. in Besitz der Kiteausrüstung, die für die Ausübung des Kiteboardings voll funktionsfähig ist und folgendes enthält:
 - ein Notauslösesystem (Quickrelease) , die das schnelle Ablösen des Kiteschirms vom Körper ermöglicht und ein System, die es ermöglicht den Schirm zu depowern;
 - es ist Pflicht eine CE zugelassene Schwimmweste zu tragen;
 - in Besitz eines Messers zum Durchschneiden der Leinen sein;
7. in Besitz von mindestens einer vorbezahlten Karte für eine Bootsrettung sein.
8. Kenntnis über Witterungsverhältnisse des Ortes wie Wind, Turbulenzen haben sowie weitere Anlandmöglichkeiten.

Man ist verpflichtet sich an folgende Verhaltensregeln zu halten:

1. Die Ausübung des Kiteboarding ist erst ab dem Alter von 14 Jahren erlaubt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss man von einem professionel ausgebildeten Kitelehrer begleitet werden.

2. In der Kitesurfzone darf jedes Mitglied nur einen Kiteschirm aufbauen und wie vorgeschrieben an Land gesichert lagern.
3. der Korridor für den Start und Landen muß immer von den Kiteschirmen frei sein. Die in Überzahl liegenden und nicht ordnungsgemäß gelagerten, können von den Verantwortlichen der Kitezone entfernt werden.
4. Während der Startphase ist es Pflicht, von einen angewiesenen Verantwortlichen assistiert zu werden.
5. Vom Korridor darf nur ein Kiteschirm gestartet werden und dieser muß zueig den Startbereich unter Einhaltung der Sicherheitsregeln verlassen.
6. Im Tunnel, der für das Ausbreiten der Leinen vorgesehen ist, dürfen maximal 3 Bars, bereit fürs Anleinen am Kiteschirm, ausgebreitet werden.
7. Im Korridor darf sich beim Start nur ein Kiteboarder befinden, und die Vorfahrt muß man dem landenden Kiter geben.
8. Die neu Eingeschriebenen müssen den Verantwortlichen der Kitezone oder einem Mitglied, der Experte ist, mitteilen, zwecks allgemeiner Sicherheit, dass sie vorhaben zu kiten und welchen Kiteschirm sie benützen wollen,
9. man ist verpflichtet die Leinen erst dann an den Schirm zu befestigen, wenn man schon bereit ist zum Starten; mit der notwendigen Ausrüstung schon bekleidet sein. Die Leinen werden nach dem Landen vom Kiteschirm abgetrennt und aufgewickelt.
10. Das Kiteboarding gehört zu den Sportarten der Segelfahrt und deshalb sind deren Vorfahrtsregeln zu berücksichtigen.
11. Kiteboarder sind gegenüber allen anderen Wasserfahrzeugen (inkl. Windsurfer) ausweichpflichtig. Zu Motor- und Segelbooten ist jederzeit ein gegenüber großer Sicherheitsabstand einzuhalten.
12. Das Starten und Landen des Kiteschirms darf nur im autorisierten Korridor (der von gelben Boien abgegrenzt ist) stattfinden und mit der Technik des Body drags (sich vom Kiteschirm im Wasser ziehen lassen) oder in sicherer Position ohne hoher Geschwindigkeit ans Ende des Korridors hinausfahren. Es ist verboten im Korridor Spruenge und andere Manoever zu machen.
13. Wenn zwei Kiteboarder auf Kollisionskurs sind, derjenige der in LUV ist, muß das Segel über 45 Grad fliegen und dem in LEE fahrenden, der das Segel unter 45 Grad fliegt, Vorfahrt geben.

14. Wenn zwei Kiteboarder in die gleiche Richtung fahren, muss der der oberhalb (in LUV) fliegt, den Schirm über 45 Grad halten und der in LEE ist, den Schirm tiefer halten.
15. Kreuzt ein Kiter ein anderes Wasserfahrzeug, muss er das Segel über 45 Grad fliegen und die Geschwindigkeit reduzieren.
16. Nach rechts fahrende Kiter (rechte Hand vorne) sind vortrittsberechtigt (Kurshaltepflicht) Nach links fahrender Kiter sind ausweichpflichtig (idealerweise nach LEE).
17. Der rechts fahrende Kiter (rechte Hand vorne) muß beim Kreuzen eines anderen Wasserfahrzeuges den Navigationskurs beibehalten indem er das Segel über 45 Grad fliegt und die Geschwindigkeit reduziert.
18. einer in LUV fahrender Kiteboarder, der in die gleiche Richtung mit einem anderen Kiteboarder oder Wasserfahrzeug faehrt, muss den Schirm ueber 45 Grad fliegen.
19. Im Falle des Kreuzens zweier Kiter darf der in LEE-Fahrende keine plötzlichen unkontrollierte Schirmbewegungen machen.
20. Der Überholende muss genügend Abstand gewähren und darf den Überholten in seiner Bewegungsfreiheit nicht einschränken.
21. Bei allen Kitemanövers (Springen, Kiteloops etc.) verliert man alle Rechte der Vorfahrt. Die Kiteboarder müssen genügend Abstand zu allen anderen Wassersportlern halten.

Vor jedem Manöver ist der Kiter verpflichtet, sich umzusehn und sich zu versichern, ob genug Platz vorhanden ist.
22. Im Falle einer Notlandung und falls es nicht möglich ist die Landung innerhalb des Korridors zu machen, ist es Vorschrift, den Schirm ins Wasser zu legen, 150 m vom Ufer entfernt, ihn einzuholen und ans Ufer schwimmen.

EINSCHRÄNKUNGEN UND VERBOTE

1. Kein Laufen am Strand mit dem Kiteschirm in der Luft. Nur beim Starten.

2. Beim Starten ist es strengstens verboten den Kiteschirm in die 12 Uhr Position zu fliegen, da der Schirm an Potenz verlieren kann und abstürzt. Der Kiteschirm muß mindestens auf 45 Grad Richtung Wasser hin fliegen.
3. Abgesehen vom Start- und Landekorridor (ist durch gelbe Boien begrenzt) ist die Ausübung des Kiteboarding innerhalb der 150 m vom Ufer strengstens verboten, sowie auch:
 - a) innerhalb der Häfen, der Einfahrtsstrecken der Häfen ist eine Distanz von 500 m zu halten.
 - b) Es muss eine Distanz von 500 m von Anlagestellen für öffentliche Wasserfahrzeuge gehalten werden.
 - c) in den Zonen, die ausschließlich für den Schwimmbereich vorgesehen sind, ist eine Distanz von 200 m Entfernung zu halten.
 - d) 100 m von den Zonen oder Booten, die die Präsenz eines Tauchers signalisieren.
 - e) in den Zonen, die für andere sportliche Aktivitäten vorgesehen sind.
4. Die Ausübung des Kiteboardings ist nur bei guter Sicht, 30 Minuten vor Sonnenaufgang und 30 Minuten nach Sonnenuntergang erlaubt. Eventuelle Einschränkungen der Uhrzeit, die von der Gemeinde vorgesehen werden, müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
5. Im Fall von schlechten meteorologischen Bedingungen e/o von ungünstigen Wasserbedingungen, wird am Gebäude des Kiteclubs eine gut sichtbare ROTE Fahne angebracht. In diesem Fall ist keine Hilfeleistung weder für das Mitglied e/o noch für die Kiteausrüstung gewährleistet.

Es ist obligatorisch, dass jedes Mitglied sich an alle Einschränkungen und Verordnungen der Region del Veneto nr. 130/42.02 vom 2010 und nr. 27/62.01.02 vom 28/02/2012 haltet.



REGIONI DEL VENETO

ORDINANZA n. 130/45.02 del 17/08/2010

OGGETTO: Disciplina della pratica del “Kitesurf” e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA’

Visto l’art. 15 del Regolamento per la Navigazione interna

Vista la L.R. n. 52/1989;

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27 del D.lgs. n. 171/2005;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare le pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto;

Considerati gli incontri tenutesi presso la Comunità del Garda con rappresentanti della stessa, della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, all’esito dei quali si è concordato, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi Ordinamenti, di dare una regolamentazione uniforme per lo svolgimento delle pratiche del “Kitesurf” e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda.

Visto il D. Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003.

ORDINA

Capo II

Esercizio della pratica del “Kitesurf”

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

Articolo 2 - Esercizio della pratica del "Kitesurf".

1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del "Kitesurf" (tavola con aquilone) è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell'Ordinanza.

Articolo 3 - Partenza del "Kitesurf".

1. La partenza del "Kitesurf" può avvenire:

a) in navigazione, da unità da diporto alle condizioni di cui all'articolo 4;

b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 5, e secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

Articolo 4 - Partenza da unità da diporto in navigazione.

1. La partenza del "Kitesurf" in navigazione può avvenire esclusivamente da unità da diporto conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge.

2. La partenza del "Kitesurf" deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre imbarcazioni, ed in modo da non ostacolarne la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.

Articolo 5 - Partenza da terra.

1. I Comuni possono individuare delle aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del "Kitesurf".

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall'art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.

3. Tali aree devono essere chiaramente identificate mediante idonea delimitazione perimetrale dell'area a terra.

4. I Comuni informano l'utenza dell'uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un'adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.

Articolo 6 - Corridoi di lancio.

1. I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all'art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

partenza e l'atterraggio dei "Kitesurf".

2. I corridoi di lancio devono avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 30 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di 80 metri ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla costa, ove possibile.

3. I corridoi di lancio devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore giallo ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra.

4. Le ultime due boe poste più al largo dovranno riportare la dicitura *"Corridoio di Kitesurf – Divieto di balneazione"*.

5. Le boe costituenti le linee del corridoio non devono essere collegate tra di loro tramite una cima galleggiante. Esse possono essere collegate tra di loro soltanto sul fondo mediante una cima non galleggiante.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti.

1. La pratica del "Kitesurf" è comunque vietata:

a) All'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti nonché ad una distanza laterale dall'ingresso dei porti inferiore a 500 metri;

b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli scali del servizio di trasporto pubblico di linea e lungo le rotte delle unità di tale servizio;

c) Nelle zone riservate alla balneazione nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

d) Nel raggio di 100 metri dai luoghi o dai mezzi nautici di appoggio segnalanti la presenza di subacquei;

e) Nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica subacquea o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 200;

f) nelle aree riservate a specifiche attività.

2. Fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, l'uso del "Kitesurf" è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.

3. La pratica del "Kitesurf" è vietata ai minori di 16 anni.

4. La pratica del "Kitesurf" è consentita soltanto con buona visibilità, da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva da parte dei Comuni, con condizioni

meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli.

Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei "Kitesurf" devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'art. 6 e devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio.
2. È consentito il transito di un solo "Kitesurf" per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del "Kitesurf", nonché lasciare incustodito il "Kitesurf" senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
4. E' fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. La circolazione dei "Kitesurf" non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.
6. Quando due unità di "Kitesurf" navigano su rotte in collisione, quella sopravento dà la precedenza sollevando il Kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il Kite.
7. Quando due unità di "Kitesurf" procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il Kite e rallentando.
8. Quando un unità di "Kitesurf" incrocia altre unità a vela dà loro precedenza sollevando il Kite e rallentando a prescindere dalle mure.
9. La persona non esperta che effettua l'attività di "Kitesurf" deve essere assistita da istruttore abilitato munito di mezzo di appoggio motorizzato quale unità d'appoggio.

Articolo 9 - Dotazioni.

1. Per svolgere la pratica del "Kitesurf" è obbligatorio:
 - a) Indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato;
 - b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela-aquilone in caso di necessità;
 - c) portare con sé un coltello taglia scotte.

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

2. Il "Kitesurf" deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il suo conseguente sventamento.

Articolo 10 – Pubblicità.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 8 e 9 devono essere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.

Capo III

Sanzioni

Articolo 11 – Sanzioni.

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e sue successive modifiche.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Venezia, 17 agosto 2010

Ing. Bruno Carli

ORDINANZA n. 27/62.01.02 del 28 febbraio 2012

OGGETTO: Disciplina della pratica del *kiteboarding* e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto. **Modifiche all'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010.**

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

VISTA l'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010;

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*

PRESO atto della nota prot. 7671 del 13.5.11, con la quale il Comune di Malcesine chiedeva la deroga alla distanza dagli ingressi dei porti per la predisposizione dei corridoi di lancio per la partenza dei "Kiteboards";

PRESO altresì atto delle osservazioni di cui a suo tempo la Federazione Italiana Sci Nautico – al cui interno fino al dicembre 2011 era inquadrata la disciplina del *kiteboarding* - si è fatta promotrice a nome delle Scuole e Associazioni di *kiteboarding* che operano sulla sponda veneta del lago di Garda e che riguardano il limite di età degli atleti e le regole delle precedenze;

RITENUTO che, ove condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio possano comunque garantire condizioni di sicurezza - certificate con apposito atto del Comune competente e valutati di volta in volta i singoli casi, possa essere ridotta la distanza minima del corridoio di lancio rispetto all'ingresso laterale del porto;

RITENUTO che risulta opportuno per ragioni di sicurezza rivedere alcuni aspetti della navigazione con il *kiteboard*, in particolare le disposizioni comportamentali in ordine alle precedenze;

VISTA la valutazione favorevole espressa dalla F.I.V. con nota prot.206/A D.A. del 25.1.12, relativamente alle modifiche apportate alle regole di precedenza;

RITENUTO altresì opportuno standardizzare la denominazione di tale sport usando il termine *kiteboarding/kiteboard*, come segnalato dalla Federazione stessa;

Ciò premesso,

ORDINA

ART. 1 – MODIFICA DELLA TERMINOLOGIA

1. Il termine "kitesurf" presente nell'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010 è sostituito con il termine *kiteboarding/kiteboard* come da definizione della International Sailing Federation (ISAF).

ART. 2 – MODIFICA AL CAPO II, ART.2 DELL'ORDINANZA N.130/45.02 DEL 17.8.2010

Dopo il comma 1 dell'art.2 dell'Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

"1bis. La pratica del kiteboarding è consentita a partire dall'età di anni 14. Fino al compimento dei 16 anni, i praticanti devono essere accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato."

ART. 3 – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. Il comma 3 dell'art.7 dell'Ordinanza n.130/2010 è abrogato.
2. Dopo il comma 4 dell'art.7 dell'Ordinanza n.130/2010 è inserito il seguente:

“4bis. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall'ingresso laterale del porto valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.”.

ART.4 - MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 130/45.02 DEL 17.8.2010

1. L'art.8 dell'Ordinanza n.130/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 - Disposizioni comportamentali.

1. *Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'art. 6 e devono avvenire con la tecnica del “body drag”, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.*
2. *È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.*
3. *A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.*
4. *E' fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.*
5. *La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.*
6. *Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.*
7. *Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve, sollevando*

l'aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l'aquilone basso.

8. *Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l'aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.*
9. *L'unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l'aquilone.*
10. *In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l'aquilone.*
11. *In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.*
12. *Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza."*

ART.5 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unitamente all'**Allegato A** sul BUR, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. L'**Allegato A** al presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il testo pubblicato sul B.U.R. n.72 del 3 settembre 2010.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ING. BRUNO CARLI

*A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Navene Vecchia, 136 - 37018 Malcesine (VR) - Codice Fiscale e P.I. 03142490238
Concessione comunale n 70 Comune di Malcesine (VR) anno 2012*